



Polizia, monetizzazione ferie non godute



**T.A.R.
PER LA REGIONE CALABRIA
Catanzaro
SEZIONE PRIMA**

Sentenza del 7 marzo 2017



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

Sezione Prima

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 601 del 2010, proposto da:

Gi. Au., rappresentato e difeso dall'avvocato An. Ru. C.F. (omissis), con domicilio eletto presso Gi. Ni. in Catanzaro, via (...);

contro

Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distret. Dello Stato, domiciliata in Catanzaro, via G.Da Fiore, 34;

Questura di (omissis) non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento n. 1376/09 della Questura di (omissis), Ufficio amministrativo contabile, con il quale si rigetta la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente per l'anno 2009 e dallo stesso non fruito.

PER L'ACCERTAMENTO

del diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario maturato nell'anno 2009, non fruito in quanto in congedo straordinario per motivi di salute, oltre gli interessi legali e la rivalutazione monetaria,

PER LA CONDANNA

degli Enti intimati al pagamento, nella misura di legge, delle somme spettanti al Sovr. Capo della P.S. Sig. Au. Gi. a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute, nell'anno 2009, in quanto in congedo straordinario per malattia, con rivalutazione monetaria e interessi sulle somme rivalutate.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2017 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso Au. Gi. chiedeva di annullare il provvedimento della Questura di (omissis) con cui era rigettata la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario maturato dal ricorrente per l'anno 2009 e dallo stesso non fruito, nonché di accertare il diritto del ricorrente alla citata monetizzazione e la condanna dell'amministrazione al pagamento del compenso allo stesso spettante a titolo di compenso sostitutivo per ferie maturate e non godute nell'anno 2009.

Si costituiva l'amministrazione resistente chiedendo di rigettare il ricorso.

2. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento.

Il ricorrente era sovrintendente capo della polizia di stato a (omissis) cessato dal servizio per preonziamento a decorrere dal 1.10.2009. Con istanza del 20.7.2009 chiedeva la concessione di 34 giorni di congedo ordinario a decorrere dal 22.8.2009. Non poteva tuttavia usufruire del citato congedo in quanto in congedo straordinario per malattia nel medesimo periodo.

Con il provvedimento impugnato veniva rigettata la richiesta di monetizzazione del congedo ordinario non fruito in quanto la mancata fruizione del congedo ordinario non era dipesa da motivate esigenze di servizio.

Deve ritenersi che la monetizzazione del congedo, oltre alle ipotesi di motivate esigenze di servizio, spetti al ricorrente anche in ipotesi di mancata fruizione a causa di impossibilità derivante da causa a lui non imputabile della mancata fruizione (in questo senso si esprime la prevalente giurisprudenza sul

tema). Ciò posto, e venendo al merito della res iudicanda, occorre muovere dalla ricostruzione della cornice normativa di riferimento alla stregua delle cui coordinate dovrà essere orientato il presente decisum. Nella suddetta prospettiva viene, anzitutto, in rilievo il disposto di cui all'art [14 del D.P.R. 31.7.1995 n. 395](#), recante il recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e che, per quanto di più diretto interesse, dispone: ".....7. Il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile. 11. Il diritto al congedo ordinario non è riducibile in ragione di assenza per infermità, anche se tale assenza si sia protratta per l'intero anno solare. In quest'ultima ipotesi il dirigente autorizza il periodo di godimento del congedo ordinario in relazione alle esigenze di organizzazione del servizio. 12. Le infermità insorte durante la fruizione del congedo ordinario ne interrompono il godimento nei casi di ricovero ospedaliero o di infortuni e malattie superiori a 3 giorni, adeguatamente e debitamente documentate e che l'amministrazione sia posta in condizione di accertare a seguito di tempestiva informazione. 14. Fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso".

Su tale quadro regolatorio si innesta poi l'articolo [18 comma 1 del D.P.R. 16-3-1999 n. 254](#), recante il recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999, a tenore del quale: "Al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo [14, comma 14, del decreto del Presidente della Repubblica n. 395 del 1995](#), anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità". Infine, l'art. 18 comma 1 del successivo D.P.R. 18 giugno 2002 n. 164 dispone che "compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro il primo semestre dell'anno successivo a quello di spettanza".

Autorevole giurisprudenza ha precisato che: a) il diritto del lavoratore al godimento delle ferie retribuite, che è solennemente affermato dall'art. [36 della Costituzione](#), non soffre in via di massima limite per la sospensione del rapporto per malattia del lavoratore (in tema di lavoro privato, è stato affermato che la maturazione di tale diritto non può essere impedita dalla sospensione del rapporto per malattia del lavoratore, con la conseguenza della parificazione al servizio effettivo del periodo di assenza per malattia: Cass., SS. UU., 12 novembre 2001, n. 14020); b) anche nel settore dell'impiego pubblico non contrattualizzato, il mancato godimento delle ferie, non imputabile all'interessato non preclude di suo l'insorgenza del diritto alla percezione del compenso sostitutivo. Si tratta, infatti, di un diritto che per sua natura prescinde dal sinallagma prestazione lavorativa-retribuzione che governa il rapporto di lavoro subordinato e non riceve, quindi, compressione in presenza di altra causa esonerativa dall'effettività del servizio (nella specie collocamento in aspettativa per malattia); c) i casi in cui vi è diritto al compenso sostitutivo dei periodi di ferie non fruito - espressamente contemplati agli artt. [14 del d.P.R. n. 395 del 1995](#) e 18 del d.P.R. n. 254 del 1999 - non hanno carattere costitutivo del diritto invocato, ma ricognitivo di singole fattispecie, perciò non esauriscono con carattere di tassatività ogni altra ipotesi riconducibile alla tutela del diritto in questione e, fra queste, la mancata fruizione delle ferie per collocamento in aspettativa per infermità; d) in conclusione "nel caso di aspettativa per infermità, il diritto al congedo ordinario e al compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo" (cfr. T.A.R. sez. VI Napoli, Campania n. 3041 del 09/06/2011; T.A.R. Napoli (Campania) sez. VI n. 2620 dell'11/05/2011; Consiglio di Stato, sez. VI, 15 giugno 2010, n. 7364; Consiglio di Stato, sez. VI, 07 maggio 2010, n. 2663; Consiglio di Stato, sez. VI, 01 dicembre 2010, n. 8372; Consiglio di Stato, sez.

VI, 1 aprile 2009, n. 2031; Consiglio di Stato, sez. VI, 18 novembre 2010, n. 8100 e giurisprudenza ivi richiamata).

Effettivamente, diverse sono le ipotesi in cui il mancato godimento delle ferie si sia determinata a seguito di periodi prolungati di malattia, infortunio sul lavoro, dispensa dal servizio per inidoneità assoluta e permanente, decesso del dipendente, che abbiano determinato, alla fine, la cessazione dal servizio del medesimo. Nel caso di specie, si tratta di ipotesi anteriore all'entrata in vigore della legge nel 2012, ma anche dalla lettura della medesima emerge che i casi non espressamente previsti dalla norma citata configurano vicende estintive del rapporto di lavoro dovute a eventi indipendenti dalla volontà del lavoratore ovvero dalla capacità organizzativa del datore di lavoro di programmare i congedi ordinari, la cui inclusione nel divieto di monetizzazione non sembrerebbe rispondente alla finalità del divieto posto dall'art. [5 comma 8 d.l. 95/2012](#), in quanto ciò comporterebbe una preclusione ingiustificata e irragionevole per il lavoratore interessato, il cui diritto alle ferie maturate e non godute per ragioni di servizio resta integro. Pertanto anche nel divieto posto dal comma 8 dell'art. [5 del citato D.L. 95/2012](#) non appaiono rientrare i casi di cessazione del servizio in cui l'impossibilità di godere le ferie non è imputabile o riconducibile al dipendente, come le ipotesi di decesso, malattia e infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente ed assoluta, congedo obbligatorio per maternità.

In proposito la [corte costituzionale, con sentenza n. 95 del 6 maggio 2016](#), ha dichiarato non fondata la suddetta questione di legittimità costituzionale, precisando che: «non è senza significato che il legislatore correli il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro è riconducibile a sua scelta o a un comportamento del lavoratore (dimissioni, risoluzione) o ad eventi (mobilità, pensionamento, raggiungimento dei limiti di età), che comunque consentano di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito tal periodo di godimento delle ferie. Il dato testuale è coerente con le finalità della disciplina restrittiva, che si prefigge di reprimere il ricorso incontrollato alla "monetizzazione" delle ferie non godute. Affiancata ad altre misure di contenimento della spesa, la disciplina in questione mira a riaffermare la preminenza del godimento effettivo delle ferie, per incentivare una razionale programmazione del periodo feriale e favorire comportamenti virtuosi delle parti nel rapporto di lavoro. In questo contesto si inquadra il divieto rigoroso di corrispondere trattamenti economici sostitutivi, volto a contrastare gli abusi, senza arrecare pregiudizio al lavoratore incolpevole». Tale conclusione è corroborata dalla giurisprudenza della corte dei conti, sezione di controllo per la Regione Valle d'Aosta, la quale, con parere depositato il 12/11/2013, in riferimento a quesito posto dal Presidente della Regione Valle d'Aosta in ordine all'applicazione del comma 8 dell'art. [5 del decreto-legge n. 95 del 2012](#), ha precisato che «Alla luce delle esposte considerazioni la Sezione reputa, pertanto - concordando con l'opinamento espresso dagli indicati Uffici - che, dall'ambito di applicazione del divieto di cui al comma 8 dell'art. [5 d.l. n. 95/2012](#), sono da escludere le ipotesi in cui il rapporto di lavoro si conclude in maniera anomala e non prevedibile e quelle in cui la mancata fruizione delle ferie non è imputabile alla carente capacità di programmazione e di controllo dell'Amministrazione o alla volontà del dipendente. Ne consegue che, a far tempo dall'entrata in vigore delle disposizioni del decreto in questione (le quali hanno introdotto un regime incidentale riduttivamente sulle posizioni soggettive dei lavoratori precari della scuola determinate dalle regole contenute nell'art. 19 del C.c.n. l. 29 novembre 2007 e, in specie, sulla facoltà di non fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni e sul conseguente diritto di ottenerle e il pagamento delle ferie non fruite) e fino alla cessazione - nei termini che saranno di seguito descritti - della loro efficacia, non è più possibile procedere al pagamento sostitutivo delle ferie al momento della risoluzione del rapporto di impiego, salvi i casi di cessazione sopra indicati, ricorrendo i quali è ammessa la monetizzazione alle condizioni specificamente previste dalle disposizioni che regolano la fruizione delle ferie e il pagamento sostitutivo delle ferie non godute».

Nel caso di specie, la sopravvenuta malattia ha determinato l'impossibilità, derivante da causa non imputabile al ricorrente, di godere dei giorni di congedo ordinario ad esso spettanti per il 2009, con il conseguente diritto dello stesso alla relativa monetizzazione.

Ne discende il diritto del ricorrente alla monetizzazione del congedo ordinario non goduto per il 2009. Per quanto concerne la determinazione dell'ammontare dovuto al ricorrente, si ritiene di determinare lo stesso tramite lo strumento di cui all'art. 34, comma 4, c.p.a. in considerazione della mancata opposizione delle parti. In particolare deve condannarsi l'amministrazione al pagamento della monetizzazione del congedo ordinario per 34 giorni lavorativi relativi all'anno 2009 (con riferimento pertanto alla retribuzione prevista per tale anno), oltre interessi in misura legale con decorrenza dalla data del 16.10.2009 (data di richiesta dalla monetizzazione doc. 9 del fascicolo di parte ricorrente).

3. Le spese di lite seguono la soccombenza per legge e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo in mancanza di nota spese.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, **lo accoglie e per l'effetto condanna l'amministrazione resistente al pagamento in favore del ricorrente delle somme da determinarsi ai sensi dell'art. 34, comma 4, c.p.a. come indicato in motivazione, a titolo di monetizzazione del congedo ordinario non goduto dal ricorrente per l'anno 2009;**

condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore di parte ricorrente che liquida in complessivi euro 1.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 8 febbraio 2017 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini - Presidente FF

Francesco Tallaro - Referendario

Raffaele Tuccillo - Referendario, Estensore

Da: *Pubblica Amministrazione 24*